

La Soglia Di Anomalia Nel D.Lgs. 36/2023 Negli Appalti Sotto-Soglia Comunitaria



News

La sezione "News" tenta di cogliere l'esigenza di aggiornamento periodico degli utenti.

Vuole cioè testimoniare l'**attualità** del mondo dei contratti pubblici: un'attualità costituita non solo da novità giurisprudenziali e normative, ma anche da fatti, opinioni e da ogni altro elemento, anche atecnico o espresso in linguaggio atecnico, la cui conoscenza si ritiene possa essere utile per soddisfare il bisogno informativo.

Search...





Il nuovo Codice riserva importanti novità anche riguardo la disciplina dell'“*esclusione automatica delle offerte anomale*” di cui all'art. 54 D.lgs. 36/2023, che riguarda gli appalti che siano *congiuntamente*:

- di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14;
- non presentino un interesse transfrontaliero.

Tre le principali novità:

1. la stazione appaltante non ha la facoltà di decidere se prevedere nei documenti di gara l'esclusione automatica delle offerte che si collochino al di sopra della soglia di anomalia, ma **è obbligata ad inserire la previsione dell'esclusione automatica**;
2. i metodi di calcolo della soglia di anomalia sono **tre** (e sono descritti analiticamente nell'allegato II.2);
3. la stazione appaltante **può scegliere quale metodo di calcolo adottare**.

Riguardo i tre metodi, osserviamo quanto segue in estrema sintesi:

- il metodo A è identico all'ultima versione dell'art. 97 cc. 2 e 2-bis D.lgs. 50/2016;
- il metodo B introduce la regola del “*secondo prezzo*”, cioè l'operatore economico *primo* in graduatoria rimane sempre colui il quale ha formulato il miglior ribasso non anomalo, ma il valore del contratto sarà determinato operando il ribasso operato dell'operatore economico *secondo* in graduatoria;
- il metodo C si caratterizza perchè, nella metodologia di calcolo della soglia di anomalia, è presente la variabile dello “*sconto di riferimento*” che avrà indicato previamente la stazione appaltante sulla base della tabella A dell'allegato II.2 (o discostandosene motivatamente).

Il *primo* metodo avrebbe il vantaggio di essere conosciuto dalle stazioni appaltanti, ma potrebbe comportare un innalzamento dei ribassi, che a fronte di un apparente risparmio iniziale potrebbe ingenerare criticità facilmente immaginabili.

Il *secondo* metodo avrebbe il pregio di indurre razionalmente gli operatori economici a formulare il ribasso che realmente gli operatori economici ritengono essere sostenibile razionalmente, in ragione di studi accademici approfonditi.

Il *terzo* metodo avrebbe il vantaggio di consentire alla stazione appaltante di “tarare” le dinamiche del ribasso, attraverso la scelta dello sconto di riferimento.

L'esperienza effettiva consentirà di verificare se quanto presagito in sede di modellizzazione econometrica dagli autori dei metodi sarà rispondente alla realtà.

Categorie

Seleziona una categoria

Ultimi Contenuti



MAGGIO 23, 2025

Non è sempre possibile calcolare la soglia di...



LUGLIO 14, 2024

Indicazione specifica del ricorso al subappalto...



MAGGIO 6, 2024

“Appalti con Puliatti” n. 18 del 5 maggio 2024: costi del...

« PREVIOUS POST

NEWER POST »



Nel D.lgs. 36/2023 i costi della
manodopera non sono soggetti a...

Premio di accelerazione e proroga
legittima nel D.lgs. 36/2023



P.Iva: 03139370831



Link Utili

News

Dirette streaming

Videocorsi

Codice Dei Contratti Pubblici

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2006 (D.LGS. 163/2006)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
2016 (D.LGS. 50/2016)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI 2023 (D.LGS. 36/2023)

Contatti

info@newscontrattipubblici.it
donatello.puliatti@outlook.it
Tel:0942 574675